

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 618 DEL 15/04/2022

OGGETTO

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'IPAB "LA PIEVE – SERVIZI ASSISTENZIALI" DI MONTECCHIO MAGGIORE PER LA GESTIONE TEMPORANEA DI UN COVID RESIDENCE.

Proponente: Direttore Servizi Socio Sanitari

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 661/22

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari riferisce:

L'ULSS 8 Berica, con deliberazione n. 1208 del 2 luglio 2021, ha siglato con l'IPAB "La Pieve – Servizi Assistenziali" di Montecchio Maggiore una convenzione per la gestione temporanea di un Covid Residence, dedicato all'accoglienza di cittadini sottoposti a isolamento/quarantena poiché nell'impossibilità di effettuare l'isolamento presso il proprio domicilio per ragioni igienico sanitarie e sociali.

La misura alloggiativa è stata allestita dal 1° luglio al 30 settembre 2021. In quel periodo la struttura poteva rispondere alle emergenze provocate dall'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 a livello internazionale, dando una disponibilità immediata per un nucleo di 5 posti letto, estendibile a 10 e permettendo di attuare le misure di protezione richieste dalla Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con nota dell'1/06/2021 prot. 266834 e del 23/06/2021 prot. 284523.

Si trattava di accogliere:

- soggetti provenienti da nazioni con elevata prevalenza di Covid con variante Delta, con tampone negativo senza possibilità di rispettare la quarantena nel proprio domicilio;
- soggetti provenienti da nazioni con elevata prevalenza di Covid con variante Delta, con tampone positivo, senza possibilità di rispettare l'isolamento nel proprio domicilio.

Con l'esplosione del conflitto russo-ucraino, il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 febbraio 2022, ha dichiarato lo stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto, fino al 31 dicembre 2022.

In questo contesto la Regione del Veneto è stata direttamente interessata dall'esigenza di assicurare detti interventi a quanti transitano nel proprio territorio e sono state attivate apposite misure di sanità pubblica per le persone provenienti dall'Ucraina.

Nella programmazione complessiva contenuta nel Decreto del Soggetto Attuatore n. 4 del 18 marzo 2022, all'art. 5, si contempla la necessità di avere disponibili nella A.ULSS di riferimento di Venezia e Verona, sempre almeno 30 posti liberi, in Covid Hotel/residence, mentre nelle altre ULSS almeno 15 posti dedicati ai flussi migratori che provengono dall'Ucraina.

Per rispondere alle esigenze di disponibilità pianificate dal Decreto 4 del 18 marzo 2022 appena menzionato, l'Azienda ritiene di ricorrere, come prima fase, al ripristino della convenzione chiusa il 30 settembre 2021, grazie alla immediata disponibilità espressa dall'IPAB "La Pieve – Servizi Assistenziali" di Montecchio Maggiore.

Si ricorda che l'IPAB è soggetto accreditato quale Centro di Servizi che accoglie:

- ✓ persone non autosufficienti di 1° e 2° livello assistenziale
- ✓ Sezione Alta protezione Alzheimer
- ✓ Centro diurno socio sanitario
- ✓ RSA per pazienti psichiatrici,

e che, a tal fine, ha stipulato con questa Azienda specifici accordi contrattuali.

La struttura è collocata in prossimità dello stabilimento ospedaliero di Montecchio Maggiore e in un raggio di 20 chilometri dagli ulteriori ospedali di Arzignano, Vicenza e Valdagno.

L'allegata convenzione (API01), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regola il

rapporto di collaborazione con il citato Centro di Servizi per l'offerta residenziale Covid Residence, da attuare al fine emergenziale in parola.

Come indicato nell'allegato documento convenzionale, a cui si rimanda per il dettaglio degli aspetti organizzativi e gestionali, l'IPAB si impegna a garantire ospitalità alberghiera al target sopra specificato, per un numero di 2 posti letto estendibili a 4, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'Azienda ULSS 8 Berica, a fronte del servizio alberghiero di cui trattasi, si impegna a corrispondere:

- € 50,00 pro die (esente IVA) per ogni posto letto occupato
- € 30,00 pro die (esente IVA) per ogni posto letto in disponibilità.

Detti importi saranno riconosciuti al gestore su presentazione di regolare fattura, indicante la causale "Emergenza Ucraina accoglienza Covid Residence ai sensi del Decreto del Soggetto Attuatore 4/2022".

Garantisce, inoltre, la sorveglianza sanitaria e il collegamento con le autorità competenti a cura del Dipartimento di Prevenzione e del SISP.

La convenzione decorre dal 25 marzo 2022 con scadenza il 31 dicembre 2022, fatta salva l'opzione di recesso o proroga in relazione allo scenario bellico e allo stato di emergenza.

Per l'intero periodo si prevede una spesa complessiva di € 56.000,00 (esente IVA).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo e Sanitario hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la misura di accoglienza indicata all'art. 5 del Decreto del Soggetto Attuatore n. 4 del 18 marzo 2022, allestendo un primo "Covid Residence" per l'accoglienza della popolazione ucraina che necessita di rispettare l'isolamento;
2. di aver individuato allo scopo e grazie alla immediata disponibilità, l'IPAB "La Pieve – Servizi Assistenziali" di Montecchio Maggiore;
3. di approvare l'allegata convenzione (API01), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipulare tra l'Azienda ULSS 8 Berica e l'IPAB "La Pieve Servizi Assistenziali" di Montecchio Maggiore per la gestione temporanea di un Covid Residence, per l'accoglienza alla popolazione ucraina sottoposta a isolamento/quarantena, come riferito in premessa;
4. di stabilire che la convenzione di cui al punto precedente, contenente in dettaglio gli aspetti organizzativi e gestionali, nonché le responsabilità in capo alle parti, decorre dal 25 marzo 2022 con scadenza il 31 dicembre 2022, fatta salva l'opzione di recesso o proroga in relazione allo scenario bellico e allo stato di emergenza;

5. di approvare la spesa derivante di € 56.000,00, avvertendo che si provvede ad integrare il bilancio economico preventivo per l'anno 2022, al conto 5504000322 "Rimborsi assistenza sanitaria da Enti Pubblici", alla prima rendicontazione utile;
6. di ricordare che detta spesa sarà soggetta a recupero mediante i fondi ministeriali messi a disposizione allo scopo e sulla base di apposita rendicontazione;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to come proponente)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'IPAB "LA PIEVE" DI MONTECCHIO MAGGIORE PER LA GESTIONE TEMPORANEA DI UN COVID RESIDENCE.

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 8 Berica con sede legale a Vicenza Viale F. Rodolfi n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

il Soggetto privato accreditato IPAB "La Pieve – Servizi Assistenziali" con sede legale a Montecchio Maggiore, via Pieve n. 28, p.iva/c.f. 01725260242, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dr. Alessandro Testolin, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso:

- con l'esplosione del conflitto russo-ucraino, il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 febbraio 2022, ha dichiarato lo stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto, fino al 31 dicembre 2022;
- che in questo contesto la Regione del Veneto è stata direttamente interessata dall'esigenza di assicurare detti interventi a quanti transitano nel proprio territorio e che allo scopo sono state attivate apposite misure di sanità pubblica per le persone provenienti dall'Ucraina;
- che nella programmazione complessiva contenuta nel Decreto del Soggetto Attuatore n. 4 del 18 marzo 2022, all'art. 5, si contempla la necessità di avere disponibili nella A.ULSS di riferimento di Venezia e Verona, sempre almeno 30 posti liberi, in Covid Hotel/residence, mentre nelle altre ULSS almeno 15 posti dedicati ai flussi migratori che provengono dall'Ucraina;
- che per rispondere alle esigenze di disponibilità pianificate dal Decreto 4 del 18 marzo 2022 suddetto, l'Azienda ritiene di ricorrere, come prima fase, al ripristino della convenzione chiusa il 30 settembre 2021, con l'IPAB "La Pieve – Servizi Assistenziali" di Montecchio Maggiore, giusta deliberazione aziendale n. 1208 del 2 luglio 2021;
- che l'IPAB è soggetto accreditato quale Centro di servizi che accoglie:
 - ✓ persone non autosufficienti di 1° e 2° livello assistenziale
 - ✓ Sezione Alta protezione Alzheimer
 - ✓ Centro diurno socio sanitario
 - ✓ RSA per pazienti psichiatricie che, a tal fine, ha stipulato con questa Azienda specifici accordi contrattuali;
- che la struttura è immediatamente disponibile ed è collocata in prossimità dello stabilimento ospedaliero di Montecchio Maggiore e in un raggio di 20 chilometri dagli ulteriori ospedali di Arzignano, Vicenza e Valdagno.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto della convenzione è la gestione temporanea di un Covid Residence quale struttura dedicata al soggiorno della seguente tipologia di persone:

- soggetti Covid positivi, in fase di dimissione protetta dall'ospedale, in quanto clinicamente guariti, ma verosimilmente ancora infettivi;
- soggetti Covid positivi asintomatici o paucisintomatici, per i quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero ed hanno condizioni socio abitative tali da non avere la possibilità di permanere al domicilio in sicurezza.

Trattasi di persone che, se positive al test, devono essere completamente autosufficienti e non sintomatiche o paucisintomatiche.

La struttura offre accoglienza residenziale alberghiera in un nucleo di 2 posti letto, estendibile a 4, presso la sede operativa dell'IPAB "La Pieve – Servizi Assistenziali", ubicata a Montecchio Maggiore in Via Pieve n. 28, in locali appositamente dedicati. Garantisce il servizio, anche di reception, h 24, 7 giorni su 7.

Articolo 2 – Trasferimenti

Per quanto riguarda i trasferimenti verso e dal Covid Residence, il citato Decreto 4 del 18 marzo 2022 stabilisce che qualora l'HUB di riferimento non sia nella disponibilità di organizzare il trasporto, questo venga effettuato dalle A.ULSS di riferimento.

Allo scopo, tale servizio sarà reso mediante i mezzi messi a disposizione dell'Azienda.

Articolo 3 – Impegni dell'IPAB "La Pieve Servizi Assistenziali"

L'IPAB si impegna:

- a mettere a disposizione, in locali dedicati, per 2 posti letto, estendibile a 4, da riservare a Covid Residence, come indicato all'art. 1, garantendo l'ospitalità completa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con i servizi alberghieri necessari sotto specificati;
- ad accogliere nel Covid Residence secondo le modalità di accesso e di gestione indicate nell'allegato documento "Percorso operativo COVID Residence", di cui al precedente articolo 2.

L'accoglienza alberghiera consta di:

- a) fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani) con ricambio periodico
- b) fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, sapone, shampoo)
- c) fornitura giornaliera di colazione, pranzo e cena
- d) pulizia giornaliera delle camere
- e) copertura assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni a terzi
- f) sanificazione iniziale e finale.

Articolo 4 – Impegni dell'Azienda ULSS 8 Berica

L'Azienda si impegna:

- ad attivare i percorsi di accoglienza e dimissione in accordo con la struttura di provenienza e di destinazione e secondo il percorso operativo conservato agli atti;
- a corrispondere:
 - l'importo di € 50,00 pro die (esente IVA) per ogni posto letto occupato
 - l'importo di € 30,00 pro die (esente IVA) per ogni posto letto in disponibilità.

Detti importi saranno riconosciuti al gestore su presentazione di regolare fattura, indicante la causale "Emergenza Ucraina accoglienza Covid Residence ai sensi del Decreto del Soggetto Attuatore 4/2022".

Si impegna altresì:

- ad assicurare la sorveglianza sanitaria e il collegamento con le autorità a cura del Dipartimento di Prevenzione e del SISP;
- a garantire il monitoraggio della persona COVID positiva da parte del personale sanitario allo scopo dedicato;
- alla registrazione separata dai migranti positivi provenienti dalle stazioni di Mestre e Verona, ex art. 5 del Decreto 4 del 18 marzo 2022.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento del corrispettivo su base mensile entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione attestante l'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia.

La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.

Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dal 25 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, fatta salva l'opzione di recesso o proroga in relazione allo scenario bellico e dello stato di emergenza.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso minimo di 15 giorni dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Articolo 6 - Modifiche e integrazioni della convenzione

Eventuali modifiche e integrazioni alla presente convenzione potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 7 – Tutela dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché da regolamenti aziendali, il Centro di Servizi è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). L'IPAB si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 8 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Vicenza.

Articolo 9 – Inadempimento e risoluzione

La presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e nel caso di accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni.

L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre sospensione, per un tempo espressamente specificato, per giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 10 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 11 – Norme di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Li _____

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
Alessandro Testolin